

INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA GIURIDICA

di

Paolo Capri*

*Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente Centro Studi Psicologia Applicata CEIPA, Roma.

La psicologia giuridica in Italia ha radici molto antiche e tradizioni che risalgono addirittura agli inizi del '900. Infatti, studiosi dell'epoca come U. Fiore (1909), S. G. Ferrari, A. Renda (1906) e S. De Sanctis (1913) già segnalavano, attraverso articoli e lavori specifici, le varie direzioni in cui si poteva sviluppare tale materia.

Ma soltanto nel 1925 con la pubblicazione di *Psicologia Giudiziaria* di Enrico Altavilla ebbe una vera sistematizzazione, anche se in conseguenza di conflitti culturali e scientifici - di cui in seguito accenneremo le cause - ha poi avuto un lungo periodo di ostracismo e chiusura da parte del sapere giuridico.

Dopo il trattato di Altavilla in lingua italiana fu pubblicato soltanto un volume di psicologia giuridica, di Mira y Lopez nel 1954.

Comunque, la collaborazione fra gli psicologi sperimentali dell'epoca e i giuristi proseguì attraverso studi, incontri e pubblicazioni di articoli, con interessi reciproci legati alla maggiore comprensione del crimine ed alla possibilità di rendere più equa la giustizia anche con gli studi sulla personalità. Anche C. Musatti (1931) contribuì con la pubblicazione di un volume sulla psicologia della

testimonianza, ovviamente in chiave psicoanalitica; sulla stessa traccia, psicodinamica, con lo studio dell'inconscio, proseguirono altri studiosi, affrontando argomenti legati alla personalità criminale e all'attività del giudice. La psicologia,

comunque, offriva in quel periodo contributi anche di altre fonti teoriche, non necessariamente psicoanalitiche.

Purtroppo, però, la forte esposizione e la marcata caratterizzazione delle teorie psicologiche andarono a scontrarsi con le acquisizioni concettuali antecedenti, con i lombrosiani e i filosofi idealisti fortemente critici e schierati contro la psicoanalisi. Ma anche i giuristi tendevano a quel punto a non accettare più le teorie psicologiche, anche in considerazione del fatto che l'impostazione dogmatica della dottrina giuridica stava prevalendo definitivamente sulle concezioni della scuola positiva che trascinò nell'ostracismo anche la psicologia giuridica, fino a quel momento, come abbiamo detto, in forte espansione (Radzinowicz 1968). Ciò anche a causa del posizionamento quasi ufficiale assunto dai maggiori rappresentanti dell'epoca della psicologia giuridica, che criticarono in vario modo *"l'inconcludenza delle astrazioni ed astruserie della dogmatica giuridica col solo e comodo sussidio della logica astratta"*, a favore *"dell'applicazione del metodo positivo nelle discipline criminali"* (E. Ferri: Prefazione a *Psicologia Giudiziaria* di E. Altavilla).

Dopo questo lungo periodo di oscurantismo - dopo il trattato di Altavilla quasi più nulla - un vero ritorno incisivo della psicologia giuridica può essere collocato verso la fine degli anni '70, con l'impulso di autori e studiosi come Gaetano De Leo, Luisella de Cataldo, Guglielmo Gulotta (questi ultimi due fondatori a Milano nel 1977 del *Gruppo di Psicologia Giuridica* e la de Cataldo organizzatrice dal 1986 di *Seminari di Psicologia Giuridica* di ampio respiro nazionale e internazionale per conto dell'*ISISC Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali*) ed altri, a parte alcune sporadiche emersioni in superficie di classici criminologi come Franco Ferracuti (1959) o Mario Fontanesi (1958) che nei congressi, attraverso articoli o pratica professionale hanno dato un notevole impulso alla psicologia giuridica attraverso l'esame della personalità e lo studio del condannato (Fontanesi, Ferracuti 1970); importante, ci sembra, ricordare a questo proposito la positiva esperienza del lavoro svolto presso l'*Istituto di Osservazione del Ministero di Grazia e Giustizia* con sede nella casa

Circondariale di Roma Rebibbia "*Nuovo Complesso*", di cui era Direttore dell'*Istituto di Osservazione* Mario Fontanesi, Istituto che aveva come scopo lo studio approfondito della personalità del condannato su tre livelli - anamnesi, colloqui clinici, Test proiettivi - come primo passo innovatore verso l'individualizzazione della pena attuata con il nuovo ordinamento penitenziario del 1975.

Tale esperienza fu presentata in vari congressi internazionali di criminologia ed in diverse riunioni intergovernative dell'allora Consiglio d'Europa; fu studiata da osservatori provenienti da molti Paesi stranieri (Olanda, Giappone, Stati Uniti, ecc.), che poi la riprodussero nelle loro Istituzioni e dove, peraltro, tuttora risulta essere la base di molti ordinamenti penitenziari.

Attualmente, la psicologia giuridica sembra avere finalmente raggiunto un punto stabile di equilibrio fra le diverse discipline che regolano l'ambito forense, trovando una sua collocazione fra il diritto e la psichiatria forense. Ne sono testimoni i numerosi *Corsi di Formazione e Perfezionamento delle Università*, della *Scuola Medica Ospedaliera* (semestrali da circa 11 anni e biennali da 4 anni diretti da A. Iaria) e di strutture private, autonomamente (*ISISC, CEIPA, AIPG*, ecc.) o in collaborazione con le Università (*CEIPA* con *Università di Ferrara* per *Master in Psicologia Giuridica*), ma anche la nascita di associazioni di psicologia giuridica (*Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*), l'intervento sempre più massiccio di psicologi nei Tribunali, soli, o in collaborazione collegiale con altre figure professionali nell'ottica della complementarietà e della interdisciplinarietà (psichiatra forense o medico legale) e, finalmente, l'assegnazione di cattedre universitarie in questa materia.

Come sappiamo e fin qui sommariamente descritto, la psicologia giuridica è una materia della psicologia che si occupa della pratica forense e, come afferma Gulotta, "*per il vasto campo che abbraccia può utilizzare contributi della psicologia generale, della psicologia sperimentale, dinamica, comunicazione sociale, ecc.*" (Gulotta, 1987).

Prendendo spunto da E. Ferri (E. Altavilla, 1925) e G. Gulotta (1987), credo si possa

suddividere la psicologia giuridica in cinque differenti campi d'indagine:

1) la psicologia criminale, che si occupa dello studio della personalità di un individuo in quanto autore di un reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative;

2) la psicologia giudiziaria, che studia la personalità dell'individuo in quanto imputato, nonché le persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese). Analizza gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza.

Innovativo, a tale proposito, sarebbe lo studio della personalità del giudice, togato o popolare, come d'altronde già avviene nel sistema olandese in cui vengono effettuati accertamenti psicodiagnostici obbligatori per la selezione dei futuri magistrati (Ermentini 1976).

Ciò soprattutto in considerazione della permanenza di più individui - giudici togati e non - in lunghe camere di consiglio, in quanto, come è noto, gli artt. 525 e 527 del codice di procedura penale prescrivono che la deliberazione della sentenza deve avvenire senza interruzione e in situazione di assoluta segretezza.

Come già da noi sottolineato in un altro lavoro *"Indubbiamente si deve ritenere che lunghe permanenze in camera di consiglio o in qualunque altro ambito in cui in gruppo è necessario prendere delle decisioni di elevata responsabilità, possono determinarsi aspetti positivi ed aspetti negativi: fra i primi ci sono, senz'altro, la possibilità di ponderare a fondo e con proficui scambi di idee ed opinioni - se non intervengono negativamente alcune dinamiche di gruppo - i propri convincimenti e le proprie intuizioni, fra i secondi concorrono l'influenzabilità e la suggestionabilità di soggetti più condizionati sia dal punto di vista ambientale sia da quello delle altre persone, nonché la possibilità di prendere decisioni o prese di posizione soltanto per imporre la propria personalità spesso in contrapposizione ad altre figure accentratrici (leader - controleader)"* (Abbate, Capri 1988). Questo a conferma dell'utilità dell'esame di personalità su figure ad alta caratterizzazione giudicante.

3) la psicologia penitenziaria, che esamina i problemi psicologici relativi alla

detenzione, attraverso attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato; che esamina la personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento al nuovo ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) sulle misure alternative alla detenzione e sul trattamento individualizzato. In particolare l'individuazione del trattamento comporta un'attenta considerazione dei bisogni di ciascun individuo.

"Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'educazione" (art. 13 legge 354 del 1975).

Per quanto riguarda l'esame della personalità contemplato dall'art. 13, lo psicologo elabora una relazione sullo stato di salute mentale e sulla personalità del soggetto che farà parte di una *"relazione di sintesi"* composta dall'osservazione degli altri specialisti all'interno del carcere. L'equipe di lavoro degli esperti fornirà, in tal modo, al magistrato di sorveglianza gli strumenti per decidere sulla individualizzazione della pena e sulle eventuali misure alternative alla detenzione;

4) la psicologia giuridica civile, che valuta, attraverso consulenze tecniche di affidamento minorile nei casi di separazione e divorzio, l'affidamento dei figli ad un genitore, quello eterofamiliare, quello congiunto e quello alternato, nonché l'adozione nazionale e internazionale;

5) la psicologia legale, che coordina le nozioni di psicologia esistenti all'interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi, naturalmente attraverso analisi delle categorie giuridiche a rilevanza psicologica.

Un ruolo centrale come metodologia specifica della psicologia giuridica è

senz'altro quello della *psicodiagnostica forense*, in quanto ormai i Test psicologici - soprattutto quelli proiettivi ed il Rorschach in particolare - possono essere considerati parte integrante di qualunque esame psicologico e psichico delle perizie psichiatriche e psicologiche, e delle consulenze tecniche d'ufficio, anche se l'esame della personalità in ambito penale nell'età adulta rappresenta tuttora motivo di discussione e di dibattito (de Cataldo 1987, 1988; Gulotta 1987; Jaria, Capri, Lanotte 1992), in quanto, come è noto, di fatto è ancora vietata la perizia psicologica e criminologica (art. 220 c.p.p.).

Pur tuttavia, come chiariva F. Ferracuti (1989), ciò che avviene è *"un aumento delle perizie psicologiche mascherate da perizie psichiatriche"*, anche negli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere, ovvero sulla imputabilità, in relazione all'eventuale presenza di infermità mentale (artt. 85, 88, 89 c.p.).

Per quanto riguarda l'ambito minorile, l'esame della personalità viene molte volte addirittura richiesto e specificato nei quesiti posti dal giudice; in penale, per valutare, tra l'altro, l'imputabilità e il grado di responsabilità (art. 98 c.p.) di un minore autore di un reato, in cui, come chiarisce G. De Leo (1991), *"Pur non essendo stata modificata dal nuovo cpp, la perizia psicologica e criminologica subirà comunque dei sensibili cambiamenti legati alle profonde modifiche del contesto processuale nel quale si inserisce"* (art. 9 nuovo processo penale minorile).

O anche, ad esempio, in relazione a perizie su minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti, con quesiti prettamente psico-sociali (Fornari 1989); sono queste, per G. L. Ponti (1987), *"perizie del tutto particolari, più psicologiche che psichiatriche"*.

Anche in civile, in casi di affidamento minorile in coppie separate, l'esame della personalità viene spesso richiesto addirittura a tutti i componenti del nucleo familiare.

In entrambi i casi - nell'età adulta e nell'età evolutiva - ormai può ritenersi acquisita l'integrazione di più metodologie dell'esame psichico, tra le altre quella classica della psichiatria clinica con colloqui liberi e tematici che consente di giungere a deduzioni ottenute con elementi intuitivo-comprensivi, in cui inevitabilmente vengono esaltate

le qualità dell'esaminatore, la sua preparazione e la sua esperienza, e quella cosiddetta sperimentale della psicologia clinica attraverso i Test psicologici, che tende a raggiungere risultati e chiavi di lettura obiettivi ed oggettivi, attraverso la standardizzazione e la taratura dei Test stessi, ed i cui dati possono essere utilizzati, valutati e criticati anche da altri esperti (Abbate, Capri, Ferracuti 1990; Capri 1989; Capri, Lanotte 1997; Ferracuti 1959). E' ovvio che per quanto concerne un ambito come quello, ad esempio, dell'affidamento dei minori in coppie separate, l'esame psicodiagnostico dovrebbe essere orientato, tra gli altri esami, all'utilizzo dei Test di Personalità e Proiettivi integrati ad una lettura psicodinamica e relazionale della situazione e degli individui, quindi del contesto familiare.

Concludendo questa breve introduzione alla psicologia giuridica, riteniamo di poter affermare che dopo un lungo periodo di chiusura verso questa materia, durato circa mezzo secolo, attualmente sono ben percepibili concreti passi in avanti nella realizzazione di quella integrazione della psicologia giuridica all'interno di altre discipline, nell'ottica di una collaborazione fra diverse materie e figure professionali, utile per la conoscenza e lo studio dell'individuo e del sistema in cui opera e agisce nella società.

BIBLIOGRAFIA

Abbate L., Capri P., Ferracuti F.: *La diagnosi psicologica in Criminologia e Psichiatria Forense. I Testi Psicologici.* In Ferracuti F. (a cura di), "Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense", vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1990.

Abbate L., Capri P.: *La maxi-camera di consiglio.* Gli Oratori del Giorno, anno LVI, n°7, luglio 1988.

Altavilla E.: *La Psicologia Giudiziaria.* UTET, Torino, 1925.

Capri P., Lanotte A.: *I Test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo.* In de Cataldo Neuburger L. (a cura di), "Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità", CEDAM, Padova, 1997.

Capri P.: *I Test in Psichiatria Forense.* In Capri P. (a cura di), "Le prove

psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach", *Attualità in Psicologia*, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989.

De Leo G.: *Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile*. In Palomba F. "Il sistema del nuovo processo penale minorile", Giuffré, Milano, 1991.

De Sanctis S.: *La Psicologia Giudiziaria*. "La Scuola Positiva", XXIII, Serie III, Vol. IV / 2, 1913.

de Cataldo Neuburger L.: *Il carattere, i motivi, la condotta e l'ambiente come indizi di personalità, di capacità a delinquere e di pericolosità*. In Gulotta G. (a cura di), "Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale", Giuffré, Milano, 1987.

de Cataldo Neuburger L.: *La ricerca psicologica e la sua rilevanza in ambito giudiziario*. In de Cataldo Neuburger L. (a cura di), "La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamento sul metodo", CEDAM, Padova, 1988.

Ermentini A.: *Tecniche della selezione in Olanda*. In AA.VV. "La selezione dei magistrati: prospettive psicologiche", Giuffré, Milano, 1976.

Ferracuti F.: *Appunti di psicologia giudiziaria*. Roma, 1959.

Ferracuti F.: *Conclusioni*. In Capri P. (a cura di), "Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach", *Attualità in Psicologia*, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989.

Ferracuti F.: *Sulla metodologia psicologica nell'esame della personalità a fini medico-legali*. Zacchia, LXIII, 1959.

Ferri E.: *Prefazione*. In E. Altavilla, "La Psicologia Giudiziaria", UTET, Torino, 1925.

Fiore U.: *Manuale di psicologia giudiziaria*. Lapi, Città di Castello, 1909.

Fontanesi M., Ferracuti F.: *Caso H*. In Ferracuti F. (a cura di), "Appunti di Criminologia", Bulzoni, Roma, 1970.

Fornari U.: *Psicopatologia e Psichiatria Forense*. UTET, Torino, 1989.

Gulotta G.: *Psicologia e processo: lineamenti generali*. In Gulotta G. (a cura di), "Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale", Giuffré, Milano, 1987.

Jaria A., Capri P, Lanotte A.: *Aspetti evolutivi e continuità nella psichiatria forense*. Atti II Congresso di Psichiatria Forense, Chia (Ca), 31 maggio - 6 giugno 1992.

Mira y Lopez E.: *Manuale di psicologia giuridica*. Universitaria Barbera, Firenze, 1954.

Musatti C.: *Elementi di psicologia della testimonianza*. CEDAM, Padova, 1931.

Ponti G. L.: *Perizie sulla parte offesa e sul testimone*. In Gulotta G. (a cura di), "Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale", Giuffré, Milano, 1987.

Radzinowicz L.: *Ideologia e Criminalità. Uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale*. Giuffré editore, Milano, 1968.

Renda A.: *Psicologia legale*. *Rivista di Psicologia Applicata*, 2, 1906.